



A tutte le aziende clienti

## CIRCOLARE N. L01 DEL 01/03/2018

### LEGGE DI BILANCIO 2018 - NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

#### ARGOMENTI TRATTATI

Con la presente circolare si sintetizzano le **principali novità in materia di lavoro** introdotte dalla **Legge di Bilancio 2018**:

- 1- Assunzioni agevolate: Incentivo occupazione giovani
- 2- Limiti di reddito per il "Bonus Renzi"
- 3- Modalità di pagamento delle retribuzioni dal 01/07/2018
- 4- Aumento c.d. Ticket Licenziamento nel caso di procedure di licenziamento collettivo
- 5- Gestione separata-Aliquota contributiva 2018 per lavoratori iscritti alla gestione separata
- 6- Bonus Bebè 2018

#### **1-ASSUNZIONI AGEVOLATE – INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI**

E' stato previsto, in via strutturale, un incentivo **per le assunzioni dal 1° gennaio 2018** con contratto a tempo indeterminato di giovani al di sotto dei 30 anni di età. Per il solo anno 2018 l'incentivo è previsto per le assunzioni di soggetti al di sotto dei 35 anni di età.

Sono incentivate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione e il rispetto degli altri requisiti.

L'incentivo consiste nell'**esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro** (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro annui per giovane assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

#### Lavoratori interessati

Giovani che **alla data della prima assunzione (o trasformazione a tempo indeterminato)** incentivata

- **non abbiano compiuto:**
  - **solo per l'anno 2018:** il 35° anno di età (vale a dire giovani fino a 34 anni e 364 giorni)
  - **dal 2019 in poi:** il 30° anno di età (vale a dire giovani fino a 29 anni e 364 giorni)
- **essere privi di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.**

A tal fine non vengono considerati rapporti a tempo indeterminato le assunzioni successive:

- a "eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato" (al termine del periodo formativo);
- a un precedente rapporto di lavoro interessato dalla presente agevolazione presso un primo datore di lavoro. In questo caso, qualora intervenga la cessazione del citato primo rapporto e l'agevolazione sia stata solo parzialmente fruita (non sono ancora decorsi i 36 mesi), il medesimo



STUDIO ASSOCIATO  
**PO&BERGAMASCHI**  
DI PO E BERGAMASCHI  
**P&B SERVIZI SNC**  
DI PO E BERGAMASCHI

41012 CARPI (MO)  
VIA ZAPPIANO 1/G  
TEL. 059/645389-8341213  
FAX 059/8341272  
WWW.POBERGAMASCHI.IT  
INFO@POBERGAMASCHI.IT



Abilitazione all'esercizio della  
professione e iscrizione all'albo  
del CdL di Modena:  
Dott. CLAUDIA BERGAMASCHI  
n.445 del 01/01/98  
Dott. CHIARA PO  
n.429 del 24/07/95

giovane porta in dote il beneficio per il periodo non fruito. Quindi nel caso venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto per il restante periodo utile a coprire i 36 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

### **Condizioni datori di lavoro beneficiari dell'esonero**

Il datore di lavoro oltre a dover rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione agevolata, non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

### **Revoca dell'esonero**

L'INPS provvederà alla revoca dell'incentivo ed al recupero del beneficio già fruito da parte dell'azienda, se il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore della stessa unità produttiva con la medesima qualifica del lavoratore con l'esonero.

In questo specifico caso, il recupero dei benefici agevolativi non comporterà alcun effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumeranno il lavoratore per il periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

### **Tipologie contrattuali incentivate e misura dell'incentivo**

Sono agevolate le seguenti tipologie di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato:

- **assunzione a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;**
- **trasformazione (a partire dal 01/01/2018) di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**, fermo restando al momento della conversione, il possesso del requisito anagrafico del lavoratore e non aver avuto in precedenza contratti a tempo indeterminato;

In questi casi l'esonero riguarda il versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi.

- **prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, anche part-time.** L'esonero si applica:
  - a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione
  - per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di 3.000 euro annui e sarà applicato, in questo caso, dal primo mese successivo a quello di scadenza dell'ulteriore periodo di 12 mesi di regime contributivo agevolato, previsto per gli apprendisti che vengono qualificati.
- **assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti di soggetti che hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica/diploma di alta formazione**
  - Riguarda gli ex studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola- lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza o periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello.
  - L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è elevato al 100% sempre nel limite di 3.000 euro su base annua.



STUDIO ASSOCIATO  
**PO&BERGAMASCHI**  
DI PO E BERGAMASCHI  
**P&B SERVIZI SNC**  
DI PO E BERGAMASCHI

41012 CARPI (MO)  
VIA ZAPPIANO 1/G  
TEL. 059/645389-8341213  
FAX 059/8341272  
WWW.POBERGAMASCHI.IT  
INFO@POBERGAMASCHI.IT



Abilitazione all'esercizio della  
professione e iscrizione all'albo  
del CdL di Modena:  
Dott. CLAUDIA BERGAMASCHI  
n.445 del 01/01/98  
Dott. CHIARA PO  
n.429 del 24/07/95

L'incentivo **non spetta** nel caso di **contratto di apprendistato** (di qualsiasi tipo), **lavoro domestico e intermittente**.

L'incentivo **non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all'assunzione di natura contributiva** (es. Garanzia Giovani o il 20% di Naspi in caso di assunzione di un disoccupato a tempo pieno indeterminato fruitore di disoccupazione)

L'operatività della misura è subordinata all'emanazione di una circolare da parte dell'Inps, con i necessari chiarimenti.

## **2- LIMITI DI REDDITO PER IL "BONUS RENZI"**

E' stata elevata la soglia minima reddituale entro la quale è possibile fruire del cd "Bonus Renzi" da 24.000 a 24.600 euro e anche la soglia massima di cui tener conto per la determinazione del "bonus parziale" da 26.000 a 26.600 euro

Si ricorda che il bonus 80 euro, consiste in un credito monetario annuo di 960 euro (corrispondente ad un importo mensile massimo di 80 euro) riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e rapporti di collaborazione coordinata. Tale credito è ora riconosciuto in misura piena ai titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; per i soggetti titolari di redditi superiori alla predetta soglia, tale credito è ridotto progressivamente, fino ad azzerarsi, a fronte di un reddito superiore a 26.600 euro.

## **3- MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DAL 01/07/2018**

Per facilitare il compito degli organi di vigilanza deputati al controllo delle regolarità lavorative, **dal 01/07/2018** tutti i datori di lavoro o committenti **devono corrispondere la retribuzione (anche eventuali anticipi o acconti) e i compensi, solo tramite banca / ufficio postale**, utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti solo se effettuato presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. (Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni)

**Pertanto è vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato** (lavoro subordinato in tutte le sue "forme", contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualsiasi forma di contratto di lavoro stipulato dalle cooperative per lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei propri soci).

**Inoltre, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga:**

- **costituisce prova dell'avvenuta consegna della busta paga al dipendente** (obbligo a carico del datore di lavoro);
- **non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

### **Esclusioni:**

**La disposizione non si applica ai rapporti di lavoro per gli addetti a servizi familiari e domestici**, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

### **Sanzione Amministrativa:**

In caso di violazione della disposizione, la **sanzione amministrativa prevista è di importo compreso da € 1.000 a € 5.000.**



#### **4 – AUMENTO c.d. TICKET LICENZIAMENTO NEL CASO PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO**

Dal 01/01/2018 raddoppia l'importo della cd. "contributo di licenziamento" in caso di rapporti cessati da parte di aziende soggette alla CIGS nell'ambito di procedure collettive.

#### **5 – GESTIONE SEPARATA - ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 2018 PER LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

A decorrere dal 01/01/2018, la contribuzione per gli iscritti alla Gestione Separata Inps risulta fissata come da seguente tabella:

<b>Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di partita IVA</b>	<b>Aliquote % per il 2018 Totale</b>
Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	34,23
Co.Co.Co (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)	34,23

#### **6 –BONUS BEBE' 2018**

**Previsto per il 2018 il riconoscimento del c.d. bonus bebè (assegno di natalità), una misura erogata dall'Inps per i nuovi nati, adottati o in affido preadottivo.**

Si tratta di un importo massimo annuo di 960 euro - per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nell'anno 2018 – riparametrato e corrisposto su base mensile per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o ingresso in famiglia.

Per poter richiedere la prestazione, la famiglia del bambino deve avere un ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

In particolare, in base all'ISEE del nucleo familiare, l'importo del bonus bebè 2018 è:

- 80 euro al mese per 12 mesi (ovvero 960 euro annui) con ISEE fra i 7.000 euro e i 25.000 euro annui;
- 160 euro al mese per 12 mesi (ovvero 1.920 euro annui) con ISEE familiare non superiore a 7.000 euro.

La domanda va presentata telematicamente all'INPS, e perché l'importo arrivi a decorrere dal giorno della nascita (o dall'ingresso nel nucleo familiare) del figlio, è necessario che la domanda sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento nascita/adozione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

*Studio Associato Po & Bergamaschi*